

Circolare n. 18/97



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div.

Roma, 6.5.1997

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università statali (Università, Istituti Universitari e Politecnici) e libere Università italiane per l'anno accademico 1997-98.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l'unita circolare diramata in data 2 aprile u.s. dal Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. - Ufficio VI, concernente l'argomento in oggetto.

Al riguardo, nel precisare che il contenuto della circolare citata è analogo a quello dell'anno scorso, si attira l'attenzione delle SS.LL., su alcuni elementi innovativi di

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interesse di questa Amministrazione.

In particolare il punto B della Premessa ove, tra le categorie di stranieri che possono beneficiare delle disposizioni in oggetto, vengono ricompresi anche i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, purchè dimostrino il possesso della stessa garanzia economica prevista per i candidati extracomunitari provenienti dall'estero (1.000.000 di lire mensili fino al 31.12.1997).

Possono, altresì, iscriversi alle Università italiane anche cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per residenza elettiva o di altro titolo di soggiorno residuale di lunga durata.

Si evidenzia, inoltre, che in applicazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.4.1994 recante "Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario", (art. 3 comma 6), il paragrafo 7 punto 3 della circolare in oggetto stabilisce la possibilità di proroga del permesso di soggiorno solo per gli studenti extracomunitari che, al termine di ciascun anno accademico abbiano superato almeno due esami.

Importante innovazione è, infine, quella relativa alla possibilità per tutti gli studenti comunitari, e non solo per quelli con residenza anagrafica in Italia come era previsto dalla precedente circolare, di accedere alla formazione universitaria senza limitazioni specifiche di "contingente", purchè abbiano superato le prove di preiscrizione (parte seconda par. 1).

IL CAPO DELLA POLIZIA





Ministero degli Affari Esteri

Prot. n.116/372/C
2 aprile 1997

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI E
DEGLI STUDENTI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO
ALL'ESTERO, A CORSI DI LAUREA E A CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
PRESSO LE UNIVERSITA' STATALI (UNIVERSITA', ISTITUTI
UNIVERSITARI E POLITECNICI) E LIBERE UNIVERSITA' ITALIANE
ANNO ACCADEMICO 1997-98.**

INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA

Disposizioni per la generalità degli studenti

Procedura e documentazione:

Par.1. Termini per la presentazione della domanda

Par.2 Modalità per la compilazione dei modelli

Par.3 Documentazione

Par.4 Inoltro delle domande alle Università
da parte delle Rappresentanze

Par.5 Notifica degli elenchi dei candidati ammessi
alle prove nelle singole sedi universitarie e
dei luoghi e degli orari delle prove di ammissione,
nonché dei criteri e contenuti delle prove stesse

Par.6 Termini per il rilascio del visto di ingresso per studio
(ai cittadini extracomunitari) o della specifica
dichiarazione consolare (ai cittadini comunitari)

Par.7 Permesso di soggiorno

Par.8 Prove di ammissione

Par.9 Esiti delle prove di ammissione e formazione
delle graduatorie

Par.10 Candidati "non ammissibili"

Par.11 Restituzione documenti

Par.12 Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione

PARTE SECONDA

Disposizioni per specifiche categorie di studenti

Par.1 Candidati stranieri che non gravano sui posti in contingente
ma che devono comunque sostenere le prove di ammissione
a) rifugiati politici
b) matricole di cortesia
c) cittadini comunitari

Par.2 Candidati con diplomi di maturità italiani o con titoli di studio
di scuole straniere o internazionali oggetto di accordi e di
normativa speciale

Par.3 Elenco dei titoli di maturità validi ai fini dell'iscrizione
alle Università

Par.4 Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero

PREMESSA

Le disposizioni qui appresso indicate, concordate da questo Ministero con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Comunitarie, nonché con i Ministeri dell'Interno, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, in base alle diverse categorie di studenti, sono strutturate in due parti:

I) Disposizioni relative alla generalità degli studenti stranieri appartenenti alle seguenti categorie:

A- comunitari (1) ed extra-comunitari residenti all'estero;

B- extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, iscrizione liste di collocamento (purché dimostrino il possesso della stessa garanzia economica prevista per i candidati extra-comunitari provenienti dall'estero), residenza elettiva ed altri permessi residuali di lunga durata. Tutti i permessi di soggiorno dovranno comunque avere scadenza non anteriore al 31 dicembre 1997 (2).

(1) Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono ricompresi in tale dizione, poiché equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di Norvegia e Islanda, ai quali con decorrenza dal 1° gennaio 1994 vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71 e 1612/68 a seguito dell'intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell'Accordo CEE-EFTA.

(2) Rientrano in tale categoria anche i cittadini originari della ex-Jugoslavia che si trovino in Italia con un permesso di soggiorno in corso di validità per motivi umanitari ai sensi della L. 390/92, che sia stato esteso dalle Questure, su richiesta degli interessati, anche a lavoro e studio. Per tali cittadini si prescinde dall'obbligo soprascritto di permesso con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1997.

II) Disposizioni specifiche per le seguenti particolari categorie di candidati:

A - Rifugiati Politici, Matricole di cortesia, cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia.

B - Candidati con titoli di studio di scuole straniere o internazionali oggetto di accordi e di normativa speciale.

C - Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero.

NOTA BENE

-Le presenti Disposizioni non si applicano ai borsisti del Governo Italiano, le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.R.C. Uff. IX e dalla D.G.C.S. Uff. XIII del Ministero degli Affari Esteri.

-Dette Disposizioni si applicano invece anche per l'accesso alle libere Università' salvo per quanto attiene alle date e la natura delle prove di ammissione, aspetti che dovranno essere verificati dalle Rappresentanze e dagli interessati prendendo diretti contatti con le segreterie di dette Università'.

PARTE PRIMA

Disposizioni generali per gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

A) comunitari ed extracomunitari residenti all'estero;

B) extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno quali indicati alla lettera B - punto I della premessa.

Gli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero e in Italia saranno ammessi alle Università italiane dopo aver superato specifiche prove di pre-iscrizione ed entro il limite di posti messi a disposizione dalle università per l'Anno Accademico 1997-98, come riportato nell'allegato n.1.

Tutti gli studenti comunitari (residenti in Italia e all'estero) possono accedere alla formazione universitaria senza limitazioni specifiche di "contingente" purché abbiano superato le prove di preiscrizione. Pertanto, i predetti non graveranno sui posti messi a disposizione dalle Università.

Procedura e documentazione

Par.1. - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. (14 aprile - 23 maggio 1997).*

a) CANDIDATI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO

Nel periodo compreso tra il 14 aprile ed il 23 maggio 1997 i predetti dovranno presentare la domanda di preiscrizione (mod.C, se comunitari; Mod.estero E, se extracomunitari) alla Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono.

In casi particolari, i candidati potranno presentare la domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della domanda in base alla propria valutazione discrezionale motivando adeguatamente l'eventuale rifiuto sulla base del pubblico interesse.

b) CANDIDATI EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI IN ITALIA

Sempre nello stesso periodo, i predetti candidati in possesso di uno dei permessi di soggiorno quali indicati nella Premessa, Punto I, lettera B dovranno inviare, con idoneo mezzo postale (raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurata, o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie), ovvero presentare tramite terzi, la domanda di preiscrizione (mod. unico Italia) con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza.

I modelli di domanda (Mod. unico Italia) saranno a disposizione presso le Segreterie Studenti Stranieri delle Università italiane dal 14 aprile al 23 maggio 1997 nei giorni e negli orari di sportello previsti da dette Segreterie, presso le quali gli interessati potranno avere ogni informazione utile.

Saranno altresì esposti in visione presso le Università' gli elenchi (all. n. 1 e n. 2) dei corsi di Laurea e di Diploma Universitario per i quali le singole Università' hanno riservato uno specifico contingente di posti agli studenti stranieri.

Sarà cura dei candidati fare autenticare la propria firma apposta sulla domanda da un notaio o dal Comune di residenza.

Sia il modello di domanda che i documenti allegati dovranno essere spediti alla Rappresentanza in triplice copia (gli originali uniti a due fotocopie semplici).

Nel caso di inoltro per via postale farà fede del rispetto dei termini il timbro di partenza, ovvero la data della ricevuta di spedizione nel caso di inoltro con altri mezzi.

Par.2. - MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI.

Il candidato dovrà indicare nella domanda un solo corso di Laurea o di Diploma Universitario e l'Università presso la quale intende iscriversi, scegliendola tra quelle indicate, per il corso prescelto, nell'allegato n.1.

* I termini di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle Università italiane per l'anno accademico 1997-98 da parte di cittadini stranieri è stato prorogato al 30 maggio 1997.

Par.3. - DOCUMENTAZIONE.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) **Titolo finale degli studi secondari di secondo grado in originale**, oppure attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e non la fotocopia del titolo (v. Nota Bene a pag.6).

I cittadini extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia indicati alla lettera B) del Punto 1, che invieranno la domanda alla Rappresentanza dall'Italia, dovranno unire anche la traduzione ufficiale del titolo di studio in lingua italiana fatta eseguire a loro cura; a tale scopo gli interessati possono rivolgersi al Tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali o giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato formato, operanti in Italia (1).

Per i candidati residenti all'estero le traduzioni verranno curate o comunque confermate dalla Rappresentanza italiana in loco.

La Rappresentanza restituirà ai candidati (personalmente, o tramite assicurata postale se gli interessati si trovano già in Italia) gli originali legalizzati e tradotti. Una copia degli stessi - autenticata e unita con timbro contestuale alla dichiarazione di valore in loco - verrà invece spedita all'Università destinataria della domanda. Copia conforme di tutta la documentazione dovrà inoltre essere conservata agli Atti d'Ufficio della Rappresentanza per cinque anni a disposizione delle Amministrazioni centrali.

Gli originali dei titoli di studio o degli attestati sostitutivi, restituiti dalle Rappresentanze, saranno presentati direttamente dai candidati all'Università - dopo le prove di ammissione - al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risiede (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola di ordinamento britannico), il titolo dovrà comunque essere munito di legalizzazione, di dichiarazione di valore e di eventuale traduzione dalla Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due esempi dal Consolato Generale d'Italia in Londra).

Il candidato, in tali casi, si rivolgerà alla Rappresentanza italiana con competenza sul territorio nel quale risiede, la quale curerà l'inoltro del titolo di studio alla Rappresentanza competente, richiedendo alla stessa gli atti prescritti.

I titoli di studio rilasciati da Istituti Universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia, approvati dalla Santa Sede, dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). Pertanto, i candidati in possesso di tali titoli, se già vidimati e legalizzati come sopra detto, invieranno alla Rappresentanza solo la fotocopia autenticata del

titolo stesso, e presenteranno l'originale direttamente all'Università, dopo le prove di ammissione al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre il Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni di scolarità. Si sottolinea che tale certificazione accademica complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.

(1) Circ. M.P.I. del 14.1.1981, n.14, che trascrive la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo n.20685/92500 del 15.12.1980.

NOTA BENE

1) Sono titoli validi per l'accesso a corsi di Laurea o di Diploma Universitario presso le Università italiane i titoli esteri che consentono l'accesso alle Università del Paese al cui ordinamento si riferiscano e che siano stati conseguiti comunque al termine di un periodo scolastico pari ad almeno dodici anni(1)(2)(3).

(1) Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, l'anno "prescolare" a condizione che:

- la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum.
- che il programma preveda l'insegnamento della lettura e scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico.
- che tale anno si collochi non prima del compimento del sesto anno di età.

(2) E' fatto salvo quanto prescritto dalla Circ. del M.P.I. n. 356 del 2 ottobre 1965 per il titolo statunitense di High School il quale deve essere seguito e completato da due anni completi del corso ulteriore di "College" e della conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno.

Tuttavia per iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in Italia (Circ. M.P.I. 2.8.68 n. 1224) è necessario:

- a) essere in possesso del diploma di "Bachelor of Arts" oppure "Bachelor of Science".
- b) aver studiato durante il corso quadriennale di un "College" determinate materie propedeutiche (pre-medical).
- c) aver conseguito le votazioni richieste per l'ammissione alle "medical schools" statunitensi.

L'Institute of International Education di New York e' abilitato a rilasciare la indispensabile dichiarazione di ammissione di cui alla lettera "c".

(3) Per quanto riguarda i titoli di studio britannici si ricorda che, in analogia alle condizioni minime attualmente previste per candidarsi all'iscrizione universitaria in Gran Bretagna, i medesimi sono accettabili per l'iscrizione alle Università italiane (come chiarito dalle Note del M.U.R.S.T.-Dip. Istr. Univ.-Stud.Stran. n. 350 del 21.4.1993 e n. 964 dell'8.6.1993) se attestano almeno sei promozioni in materie diverse di cui almeno tre a livello avanzato (A level) attinenti al corso di laurea o di diploma richiesto ("course requirements"). Se una promozione a livello avanzato è in "it liano", la medesima è valida per tutti i corsi accademici.

1) I cittadini stranieri già residenti in Italia ed in possesso di titoli di scuola secondaria che si riferiscono ai predetti sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni di scolarità potranno rivolgersi ad un Provveditorato agli Studi per ottenere le informazioni necessarie all'eventuale conseguimento di un Diploma di maturità italiano, con il quale potranno successivamente chiedere l'iscrizione universitaria.

2) I candidati che conseguiranno la maturità nella sessione estiva 1996-97, allegheranno alla domanda un attestato di frequenza dell'anno in corso con riserva di presentare alla Rappresentanza il titolo utile (diploma originale o attestato sostitutivo) entro il 31 luglio 1997.

3) Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università devono presentare entro lo stesso termine del 31 luglio, oltre il Diploma finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc...). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli Corsi o Facoltà a numero chiuso.

Per i candidati di cui ai precedenti punti 2) e 3) le Rappresentanze trasmetteranno con riserva le domande e la relativa documentazione parziale alle Università entro gli stessi termini e con le stesse modalità indicate al seguente paragrafo n.4, attenendosi tuttavia rigorosamente per quanto riguarda la concessione di visti di ingresso a quanto prescritto al successivo paragrafo 6.

Nel caso che per gli studenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) non sia stato possibile alle Rappresentanze - per limiti di tempo - far pervenire alle Università, a completamento delle domande e della documentazione già inviate con riserva, gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti prima delle prove di ammissione, tali studenti saranno ammessi alle prove stesse con riserva.

Le Rappresentanze in questo specifico caso dovranno comunque dare conferma entro e non oltre il 22 settembre-anche con copia anticipata per telefax - direttamente alle Università', e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, dei nominativi di coloro che hanno conseguito la maturità (nel caso n.2) indicando la votazione ottenuta, e/o di coloro che sono risultati idonei negli speciali esami previsti per l'ammissione alle Università' locali (nel caso n. 3) precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie.

La relativa documentazione dovrà essere inoltrata dalle Rappresentanze alle Università entro il termine massimo del 16 ottobre.

La partecipazione agli speciali esami di ammissione ellenici (Desmes) sarà documentata per le Università esclusivamente con la Dichiarazione di valore, che dovrà riportare i voti ottenuti nelle singole materie indicando anche quale di esse sia la materia base del corso prescelto. Sul retro della Dichiarazione sarà riportato il prospetto completo dei corsi di laurea cui ogni materia della specifica Desmi afferisce come base.

Per quanto riguarda le domande dei candidati greci residenti in Grecia, la Rappresentanza diplomatica o consolare inoltrerà alle Università italiane, entro e non oltre il 16 giugno 1997, e per conoscenza al Ministero, soltanto l'elenco e le domande di preiscrizione dei singoli candidati, divisi per sede universitaria e per corso di Laurea o Diploma universitario, nonché la domanda di preiscrizione con riserva di ciascun candidato, corredate di tutti i dati necessari (dati anagrafici, fotografia, possesso di titolo di studio con voto di maturità, oppure iscrizione all'ultimo anno di Liceo, sottoscritta dagli interessati sotto la propria responsabilità).

Tutta la documentazione prescritta per l'iscrizione definitiva sarà trasmessa dalla Rappresentanza solo per quegli studenti che abbiano superato l'esame di ammissione presso le Università italiane.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato conseguimento della maturità e/o dell'idoneità negli speciali esami locali di ammissione, rende ovviamente nulla la prova di ammissione eventualmente sostenuta con riserva.

b) Eventuali documenti degli studi accademici parziali già compiuti all'estero, nel caso sia richiesta l'abbreviazione di corso.

Tali documenti dovranno essere muniti di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza, analogamente a quanto indicato al punto a).

c) Eventuali certificati di competenza in lingua italiana delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli Studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena. Tali certificati, sulla base delle autonome

decisioni dei singoli Atenei, potranno costituire titolo utile per l'esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana di cui al Par. 8, ovvero per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza piu' elevati).

d) Due fotografie, di cui una autenticata.

e) Copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (salvo per i cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza):

Deve essere allegato il documento comprovante la copertura assicurativa.

Si ricorda che le coperture assicurative ammesse sono le seguenti:

- Dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;

- polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

- polizza assicurativa con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A. - il cui ammontare è stato fissato dall'Istituto in lire 150.000 per un anno e in lire 75.000 per periodi pari o inferiori a sei mesi, da versarsi sul conto corrente postale n.71270003 a favore dell'Agenzia Generale di Roma INA ASSITALIA, Via del Tritone n.181.

-polizza con altro ente o società nazionale che copra lo stesso rischio. In tal caso la polizza deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Per coloro che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in Italia, la copertura assicurativa richiesta è attestata dalla copia autenticata del documento di iscrizione.

I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, dovranno contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda.

I candidati cittadini dei Paesi comunitari iscritti nel sistema sanitario nazionale nel Paese di residenza, ai fini dell'assistenza sanitaria in Italia garantita dalla normativa comunitaria, dovranno presentare i modelli E 111, E 112, E 113 direttamente alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia.

f) **Copia autenticata del permesso di soggiorno** (obbligatoria solo per i candidati extracomunitari che hanno diritto di inviare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza dall'Italia ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

NOTA BENE:

Le domande, con i relativi documenti allegati, che non risultino conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1., 2., 3., dovranno essere restituite dalle Rappresentanze agli interessati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, entro il termine massimo del 31 dicembre, salvo che l'interessato non chieda prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega, con firma autenticata, a terzi. La lettera di restituzione dovrà essere indirizzata per conoscenza anche al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff. VI nel caso di domande presentate da candidati extracomunitari soggiornanti in Italia.

Par. 4. - INOLTRO DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE RAPPRESENTANZE ALLE UNIVERSITA'.

Entro e non oltre il 16 giugno, le Rappresentanze invieranno le domande di preiscrizione dei candidati:

- a) comunitari residenti all'estero (Modello C);
- b) extracomunitari residenti all'estero (Modello E);
- c) extracomunitari residenti in Italia con permesso di soggiorno valido quale indicato al par. 1, lettera b (Modello unico Italia).

Le suddette domande, corredate della relativa documentazione (per gli studenti greci vedi Nota a pag. 8) dovranno essere trasmesse dalle Rappresentanze direttamente e per assicurata (per il tramite dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri) alle Sedi universitarie prescelte dai singoli candidati, allegando altresì per ogni Sede l'elenco dei rispettivi candidati divisi per corso di Laurea e per corso di Diploma universitario.

Gli elenchi completi dei candidati di cui sono state inoltrate le domande, divisi per sede universitaria e per corso di laurea o di Diploma universitario, nonché gli elenchi relativi alle candidature respinte saranno inviati, per conoscenza, entro la stessa data del 16 giugno 1997 al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C., Ufficio VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Autonomia Universitaria e gli Studenti - Ufficio II, P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA e al Ministero dell'Interno, Ufficio Stranieri, Piazza del Viminale - 00184 Roma.

Per il solo Ministero degli Affari Esteri sarà allegata altresì copia dei modelli di domanda dei singoli candidati (Modello C, Mod. Estero E, Mod. Unico Italia).

Par.5. - NOTIFICA DEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE NELLE SINGOLE SEDI UNIVERSITARIE E DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DELLE PROVE DI AMMISSIONE, NONCHE' DEI CRITERI E CONTENUTI DELLE PROVE STESSE.

- Entro il 29 luglio, ogni Università, dopo verifica della correttezza della documentazione, compilerà gli elenchi - divisi per Rappresentanza - dei candidati extra-comunitari residenti all'estero ammissibili alle prove e li invierà alle rispettive Rappresentanze via fax (Allegato n. 2) o con altro mezzo idoneo, indicando anche, per ogni corso di laurea o di diploma, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per le prove di lingua italiana che per eventuali ulteriori prove di concorso o attitudinali. Sarà inoltre apposta l'annotazione "con riserva" accanto ai nominativi degli studenti per i quali ancora non siano pervenuti il Diploma di maturità - in sostituzione dell'attestato di frequenza dell'ultimo anno - e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica nei casi previsti.

Sarà altresì inviato alle Rappresentanze, entro la stessa data, l'elenco dei candidati che non potranno essere ammessi all'esame per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata.

Unitamente agli elenchi sopracitati, le Università trasmetteranno alle varie Sedi diplomatiche e consolari una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione, per opportuna informazione degli studenti interessati già residenti in Italia. Tale scheda sarà contestualmente pubblicizzata nella stessa data con l'esposizione all'albo dell'Università stessa.

- Entro il 26 agosto presso ogni sede universitaria saranno esposti in visione agli interessati, oltre i predetti elenchi, anche quelli degli altri candidati ammessi alle prove (comunitari residenti all'estero o in Italia ed extra-comunitari residenti in Italia) sempre con l'indicazione dell'indirizzo, della data e dell'orario in cui avranno luogo le prove d'esame.

- Entro la stessa data (26 agosto) copia di tutti gli elenchi sarà inviata da ogni Università al Ministero degli Esteri D.G.R.C. Uff. VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti, Uff. II - P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma e alla locale Questura.

Par.6. - TERMINI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO PER STUDIO (ai cittadini extracomunitari) O DELLA SPECIFICA DICHIARAZIONE CONSOLARE (ai cittadini comunitari).

1. Il visto di ingresso per motivi di studio con la specifica dizione "VISTO DI INGRESSO VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE PER ESAME AMMISSIONE AD UNIVERSITA' ITALIANA PER ANNO ACCADEMICO 1997-98", prescritto per i cittadini extracomunitari, sarà rilasciato dalla Rappresentanza a partire dal 29 luglio esclusivamente a coloro che risulteranno inseriti negli elenchi, inviati dalle Università, degli ammessi alle prove (o ammessi con riserva).

A coloro che risultano ammessi "con riserva" il visto d'ingresso potrà essere concesso solo dopo che i medesimi

avranno presentato il diploma di maturità e/o l'attestato di "idoneità" accademica.

La concessione del visto sarà in ogni caso subordinata, alla luce degli orientamenti previsti dall'accordo di Schengen, alla effettuazione di un colloquio personale con il richiedente diretto ad accertare l'effettiva motivazione allo studio, onde escludere che la richiesta di iscrizione all'Università sia esclusivamente finalizzata ad ottenere comunque un visto d'ingresso in Italia.

Ai fini della concessione dello specifico visto d'ingresso di cui al primo comma, il requisito della garanzia economica potrà essere dimostrato dal candidato nei seguenti modi alternativi:

a) producendo una lettera di credito bancario di Istituto estero utilizzabile in Italia dal momento della concessione del visto di ingresso che assicuri la copertura economica di L. 1.000.000 mensili fino al 31.12.97;

b) ovvero producendo una certificazione dalla quale si evinca che l'interessato dispone, già presso un Istituto bancario in Italia, della copertura economica di cui alla lettera a) mediante bonifico o versamento proveniente dall'estero.

In via alternativa e, comunque, eccezionalmente, la Rappresentanza potrà accettare soluzioni diverse alle forme di copertura economica indicate ai punti a) e b). A tal fine potranno essere prese in esame:

c) valutazione da parte della Rappresentanza, sulla base di idonea documentazione (denuncia dei redditi, estratti bancari ecc.) della reale capacità, anche in relazione alle disposizioni valutarie locali, della famiglia del candidato di far fronte all'impegno economico assunto; d) garanzie economiche fornite da Governi locali, Istituzioni ed Enti di accertato credito, sia italiani che stranieri. Spetterà alle Rappresentanze valutare "l'affidabilità" in tal senso delle istituzioni locali.

La Rappresentanza rilascerà ai candidati una propria dichiarazione con la quale certificherà in base a quale dei requisiti contemplati nelle lettere a), b), c) o d), e relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio di cui al 1° comma.

E' comunque esclusa qualsiasi forma di garanzia offerta da privati cittadini.

Si richiama l'attenzione delle Rappresentanze sul fatto che la semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Pertanto coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendono presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti disposizioni dovranno presentare un documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 1997 come gli altri candidati.

2. Ai candidati comunitari sarà rilasciata (secondo l'allegato modello o con formula sostanzialmente analoga) la specifica DICHIARAZIONE CONSOLARE, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione, senza termini di decorrenza.

Si precisa che tale dichiarazione consolare non è richiesta per l'iscrizione di studenti comunitari a corsi diversi da quelli regolamentati con la presente circolare, per i quali non sia prevista una fase di pre-iscrizione con specifiche prove di accesso per gli stranieri (es: corsi singoli).

I candidati comunitari dovranno altresì essere informati dell'obbligo di dichiarare presso la Questura competente, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, la propria presenza in Italia.

Par.7. - PERMESSO DI SOGGIORNO.

1. Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia i candidati dovranno presentarsi alla Questura della città in cui intendano stabilire la propria dimora.

a) Ai candidati extracomunitari la Questura rilascerà un permesso di soggiorno per motivi di studio valido fino al 31 dicembre 1997. Il rilascio del permesso di soggiorno sarà, comunque, subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste ai punti a), b), c) e d) del Par. 6, corredata dalla prescritta dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.

Successivamente, a seguito degli esiti favorevoli delle prove di ammissione e della conseguente iscrizione ai corsi di laurea per l'anno accademico 1997/98, le Questure prorogheranno agli studenti extracomunitari il permesso di soggiorno per l'intero anno 1998.

In occasione del rinnovo del permesso di soggiorno il candidato dovrà essere in possesso di una copertura economica di L. 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi.

b) I candidati comunitari, non essendo obbligati in base al diritto comunitario a munirsi di permesso di soggiorno per permanenza in uno Stato membro inferiore ai tre mesi, dovranno limitarsi a dichiarare la loro presenza in Italia alle Questure.

La Questura rilascerà agli interessati quale ricevuta attestante la dichiarazione di presenza in Italia, copia del Mod.137/M, sul quale non dovrà, però, essere applicata la fotografia e nello spazio apposito dovrà, invece, essere apposta la dicitura "per comunitari". In caso di esito positivo delle prove di ammissione e della susseguente formalizzazione dell'iscrizione universitaria, la Questura provvederà al rilascio ai cittadini comunitari della carta di soggiorno valevole per il primo biennio del corso di laurea al quale risulteranno iscritti.